

N. di Repertorio

N. di Raccolta

Convenzione quadro per la fornitura del Servizio di progettazione e gestione dei siti istituzionali per Regione Toscana (Giunta e Consiglio Regionale), Agenzie ed enti dipendenti, enti del servizio sanitario toscano ed enti locali che insistono sul territorio regionale CIG: 7050998B9C

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di giugno in Firenze, Via di Novoli 26 in una sala della Regione Toscana, davanti a me, Dott.ssa Natalia Tavanti, nella mia qualità di Ufficiale Rogante per i contratti stipulati dalla predetta Regione, nominata con decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Sistemi informativi n. 14 del 12/01/2016, esecutivo ai sensi e per gli effetti di legge

SONO COMPARSI:

- **REGIONE TOSCANA – Soggetto Aggregatore**, codice fiscale e partita IVA n. 01386030488 con sede legale a Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, P.zza del Duomo, n. 10, rappresentata dalla Dott.ssa Ivana Malvaso, nata a Firenze il 22/12/1959, domiciliata presso la sede dell'Ente, la quale interviene nella sua qualità di Rappresentante della Regione Toscana – Soggetto Aggregatore ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 63/2015 ed autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con decreti n. 5401 del 18/04/2017 e n. 9316 del 11/06/2018, esecutivi a norma di legge;

- **T.A.I. Software Solution S.r.l.**, (in seguito per brevità indicata come “Fornitore”) con sede legale in Roma, Via Santa Maria Goretti, n. 16, codice fiscale e Partita IVA n. 04611950488, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma,

rappresentata dal Dr. Paolo Ricchiuto, nato a Lecce il 03/09/1950, in qualità di Legale rappresentante, domiciliato per il presente atto presso la sede del Fornitore.

Il Fornitore T.A.I. Software Solution S.r.l. interviene al presente atto in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (in seguito indicato come "Raggruppamento") costituito fra la medesima in qualità di capogruppo e le Società:

- **ENGINEERING Ingegneria Informatica S.p.A.**, con sede legale a Roma, via San Martino della Battaglia n. 56, codice fiscale n. 00967720285 e Partita IVA n. 05724831002, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma;

- **Net7 S.r.l.**, con sede legale a Pisa, via Marche n. 10, codice fiscale e Partita IVA n. 001577590506, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Pisa;

giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, a rogito del Dr. Davide De Meo, Notaio in Sesto Fiorentino (FI), n. 788 di Repertorio e n. 556 di fascicolo in data 18/06/2018 che, in copia digitale conforme all'originale analogico, si allega alla presente Convenzione quale "Allegato A".

Io, Ufficiale Rogante, sono certa della identità personale e poteri di firma dei comparenti, i quali d'accordo tra loro e con il mio consenso, rinunciano alla presenza dei testimoni

PREMESSO CHE

a) ai sensi del comma 1 dell'art. 42-*bis* della Legge Regionale n. 38/2007, la Regione Toscana, quale centrale di committenza, è il Soggetto Aggregatore regionale di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 e stipula le "Convenzioni" di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

b) con decreto n. 5401 del 18/04/2017, rettificato con decreto n. 7438 del 30/05/2017, adottato dal Dirigente del Settore Sistemi Informativi e Tecnologie della Conoscenza,

Responsabile Unico del Procedimento in quanto competente per materia, veniva indetta dalla Regione Toscana in qualità di Soggetto Aggregatore e in adempimento di quanto previsto dal Disciplinare di funzionamento del Soggetto Aggregatore approvato con la Delibera di Giunta regionale n. 718/2015, una gara mediante procedura aperta - ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. 50/2016 - da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e da svolgere con modalità telematica ai fini dell'individuazione di un contraente con il quale stipulare una convenzione, ex art. 26 della Legge 488/1999, per le Amministrazioni aventi sedi nel territorio della Regione Toscana;

c) con il suddetto decreto n. 5401 del 18/04/2017 venivano approvati: il bando di gara, il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, lo schema della presente Convenzione e la restante documentazione per lo svolgimento della procedura di gara;

d) con decreto n. 4384 del 26/03/2018 venivano approvati i verbali di gara e il Fornitore veniva dichiarato aggiudicatario della procedura di gara;

e) con decreto n. 9316 del 11/06/2018, a seguito dell'esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del DPR n. 445/2000, e nelle more del rilascio dell'Informazione prefettizia antimafia relativa alle società T.A.I. Software Solution S.r.l. e ENGINEERING Ingegneria Informatica S.p.A. e nelle more dell'esito della certificazione di ottemperanza alla normativa sul diritto al lavoro dei disabili per la società T.A.I. Software Solution S.r.l., l'aggiudicazione di cui al decreto n. 4384 del 26/03/2018, è divenuta efficace seppur condizionata all'esito dei controlli sopramenzionati;

g) che alla data odierna non risultano ancora pervenute l'Informazione prefettizia antimafia relativa alle società T.A.I. Software Solution S.r.l. e ENGINEERING

Ingegneria Informatica S.p.A. e l'esito della certificazione di ottemperanza alla normativa sul diritto al lavoro dei disabili per la società T.A.I. Software Solution S.r.l., e che pertanto la presente Convenzione viene stipulata ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 mediante l'inserimento di apposita clausola di recesso ed ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 161/2018 mediante l'inserimento di apposita clausola risolutiva;

f) con il medesimo decreto n. 9316 del 11/06/2018, rilevata la necessità di precisare ed integrare lo schema approvato con decreto n. 5401 del 18/04/2017, è stato riapprovato lo schema della presente Convenzione;

h) il Fornitore ha presentato tutta la documentazione richiesta ed individuata negli atti di gara, ai fini della stipula della presente Convenzione;

i) il Fornitore ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con la presente Convenzione;

l) si è stabilito di addivenire oggi alla stipula della presente Convenzione in forma pubblico-amministrativa in modalità elettronica e con il mio rogito.

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - DEFINIZIONI

1.1. Nell'ambito della presente Convenzione, a precisazione ed integrazione di quanto previsto nell'art. 1 del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale, si intende per:

- a) **Accettazione all'adesione:** l'atto sottoscritto dal RUP che formalizza l'adesione alla Convenzione, sulla base del quale verranno emessi gli Ordinativi di Fornitura;
- b) **Amministrazione contraente:** è l'Ente individuato in premessa del capitolato che,

attraverso il Negozio elettronico attivato sul sistema di acquisti telematici START,

predisporre e sottoscrive proposta di adesione alla Convenzione nel periodo della sua

validità ed efficacia, richiedendo i servizi oggetto del Capitolato Speciale Descrittivo

Prestazionale attraverso la successiva emissione di Ordinativi di Fornitura;

c) Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale: composto da due parti, la prima

relativa alle specifiche generali (d'ora in avanti Capitolato), la seconda inerente le

specifiche tecniche, è il documento che disciplina gli aspetti tecnico-prestazionali dei

servizi oggetto della presente Convenzione;

d) Convenzione: il presente atto compresi tutti i documenti ad esso allegati, nonché i

documenti ivi richiamati;

e) Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC): persona nominata da ciascuna

Amministrazione contraente che provvede al controllo tecnico-contabile

dell'esecuzione delle prestazioni individuate nei relativi Ordinativi di Fornitura;

f) Fornitore: l'operatore economico - singolo, riunito o raggruppato - aggiudicatario

della gara, che stipula la Convenzione con Regione Toscana - Soggetto Aggregatore e

si obbliga a prestare, in favore delle Amministrazioni contraenti, i servizi conseguenti

ai singoli Ordinativi di Fornitura ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nella

Convenzione;

g) Ordinato di fornitura: atto in forma elettronica, sottoscritto da un soggetto

autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Amministrazione contraente,

che viene inviato al Fornitore tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Costituisce

il documento contrattuale che formalizza l'accordo tra le Amministrazioni contraenti

e il Fornitore ed assume la valenza di contratto attuativo della Convenzione;

h) Ordine di esecuzione: atto in forma elettronica, sottoscritto dal Responsabile

dell'esecuzione del contratto attuativo (RES) o ove nominato dal Direttore di

esecuzione (DEC), inviato al Fornitore tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), attraverso il quale l'Amministrazione contraente ordina al Fornitore l'esecuzione di parte delle prestazioni dedotte nell'Ordinativo di fornitura. Per ogni Ordinativo di fornitura potranno essere emessi più Ordini di esecuzione, nel limite dell'importo indicato nel relativo Ordinativo di fornitura;

i) Negozio elettronico: lo strumento telematico attraverso il quale le Amministrazioni contraenti aderiscono alla Convenzione;

l) Piano dettagliato degli interventi (PDI): elaborato documentale che formalizza la "Configurazione di servizio" proposta dal Fornitore in funzione delle esigenze rilevate e delle specifiche richieste dell'Amministrazione/Ente pubblico;

m) Proposta di adesione: il documento presentato dall'Amministrazione contraente al RUP per l'autorizzazione all'adesione alla Convenzione;

n) Quantitativi presunti di convenzione: quantitativi presenti dei servizi oggetto della Convenzione individuati ai soli fini del calcolo del prezzo complessivo per l'attribuzione del punteggio economico;

o) Responsabile dell'esecuzione del contratto attuativo (RES): responsabile del procedimento per ciascuna Amministrazione contraente, che di regola coincide col soggetto che sottoscrive l'Ordinativo di fornitura;

p) Responsabile del servizio: persona nominata dal Fornitore che assume il ruolo di referente nei confronti del RUP e di ciascuna Amministrazione contraente;

q) RUP: il Dirigente del Settore Sistemi Informativi e Tecnologie della Conoscenza della Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi della Giunta regionale in qualità di Dirigente del Settore competente per materia, definito ai sensi del Disciplinare del funzionamento del Soggetto aggregatore approvato con DGR 718/2015. Gestisce le adesioni delle Amministrazioni contraenti alla Convenzione. Presidia il corretto

adempimento delle prescrizioni risultanti dalla Convenzione;

r) Soggetto Aggregatore: Regione Toscana – Direzione Organizzazione – Settore contratti iscritta nell’elenco istituito ai sensi dell’art. 9, co. 1, del D. L. 66/2014, convertito dalla Legge 89/2014;

s) Supervisore: persona nominata dal RUP che effettua il monitoraggio degli adempimenti previsti nella presente Convenzione.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto della presente Convenzione è l’erogazione del Servizio di progettazione e gestione dei siti istituzionali per Regione Toscana (Giunta e Consiglio Regionale), Agenzie ed enti dipendenti, enti del servizio sanitario toscano ed enti locali che insistono sul territorio regionale.

2. Le prestazioni devono essere svolte secondo quanto previsto:

- nella presente Convenzione;

- nel Capitolato che, in formato elettronico sottoscritto digitalmente dalle parti si allega alla presente Convenzione quale “Allegato B” e ne costituisce parte integrante e sostanziale, nonché sulla base di quanto previsto nella parte II al Capitolato - “Specifiche Tecniche”, e negli allegati al Capitolato: n. 1 – Profili professionali – n. 2 – Siti web con relativi pesi – n. 3 – Documento di architettura e dimensionamento HW siti web istituzionali - facenti parte della documentazione di gara e resi disponibile sul Sistema START, che ancorchè non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;

- nell’Offerta Tecnica così come presentata in sede di gara dal Fornitore sul Sistema telematico START.

3. Con la stipula della presente Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni contraenti, che emettono Ordinativi di fornitura,

ad eseguire le prestazioni ivi contenute nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato secondo i prezzi indicati nel Dettaglio Economico, pena l'applicazione delle penali successivamente indicate all'art. 20 della presente Convenzione. Il Fornitore potrà vantare i propri diritti in relazione alle prestazioni effettuate esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione contraente.

4. La presente Convenzione non è fonte di obbligazioni per Regione Toscana – Soggetto Aggregatore nei confronti del Fornitore, costituendo la medesima Convenzione ed i suoi allegati, le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni contraenti con l'emissione dei relativi Ordinativi di fornitura, secondo quanto previsto nel successivo art. 9.

5. Le società partecipanti al Raggruppamento secondo quanto dichiarato in sede di gara, eseguiranno le seguenti prestazioni:

- T.A.I. Software Solution S.r.l. (capogruppo), 43,00%;
- ENGINEERING Ingegneria Informatica S.p.A. (mandante), 42,00%;
- Net7 S.r.l. (mandante), 15,00%

ed eseguiranno le prestazioni come di seguito indicato:

- T.A.I. Software Solution S.r.l. (capogruppo): 77,92% delle attività a corpo (Tab. 1); 50,66% delle attività a canone (Tab. 2); 44,22% delle attività a listino (Tab. 3); 27,64% delle attività a gg/u (Tab. 4);

- ENGINEERING Ingegneria Informatica S.p.A. (mandante): 00,00% delle attività a corpo (Tab. 1); 47,13% delle attività a canone (Tab. 2); 44,32% delle attività a listino (Tab. 3); 45,31% delle attività a gg/u (Tab. 4);

- Net7 S.r.l. (mandante): 22,08% delle attività a corpo (Tab. 1); 2,21% delle attività a canone (Tab. 2); 11,46% delle attività a listino (Tab. 3); 27,05% delle attività a gg/u (Tab. 4).

ART. 3 – IMPORTO DELLA CONVENZIONE

1. L'importo massimo complessivo della Convenzione è pari a Euro 10.000.000,00 (Euro diecimilioni/00) oltre IVA nei termini di legge. Gli Ordinativi di Fornitura potranno essere effettuati fino a concorrenza del suddetto importo massimo e conterranno l'esatta indicazione delle prestazioni richieste ed il relativo importo.

2. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni contraenti né tanto meno Regione Toscana - Soggetto Aggregatore all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati delle prestazioni indicate nel Capitolato, bensì genera unicamente l'obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza dell'importo massimo individuato al comma 1 del presente articolo, gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni contraenti che aderiranno alla presente convenzione.

3. Gli importi delle prestazioni oggetto della Convenzione sono indicati nel Dettaglio Economico, presentato in modalità telematica in sede di gara che, in copia digitale conforme all'originale informatico, si allega al presente atto quale "Allegato C".

4. Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, come previsto dall'art. 10 del Capitolato, si riserva di attivare, nel periodo di efficacia del presente atto, un'opzione di incremento delle prestazioni contrattuali. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della Convenzione sia esaurito l'importo massimo complessivo individuato al comma 1 del presente articolo, Regione Toscana – Soggetto Aggregatore si riserva di chiedere alle stesse condizioni e corrispettivi, ed il Fornitore ha l'obbligo di accettare, un incremento del predetto importo contrattuale fino alla concorrenza del 30% (trenta per cento) dell'importo stesso (art. 106, co. 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016).

ART. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione decorre dalla data odierna di sottoscrizione e ha una durata di 48 mesi (art. 8 del Capitolato).

2. La Convenzione si intende conclusa qualora, prima del termine di scadenza, siano stati emessi Ordinativi di fornitura tali da esaurire l'importo massimo complessivo della Convenzione stessa di cui al precedente art. 3.

3. Alla scadenza della Convenzione o alla sua conclusione anticipata, Regione Toscana - Soggetto Aggregatore, ai sensi di quanto previsto all'art. 8 del Capitolato, si riserva di attivare l'opzione di proroga per ulteriori sei mesi, nelle more della conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo aggiudicatario, per un importo massimo di Euro 1.275.000,00 (Euro unmilione duecento settantacinquemila/00).

4. Con la proroga della Convenzione potranno essere prorogati, per la stessa durata, solo gli Ordinativi di fornitura già emessi dalle Amministrazioni contraenti.

5. È escluso ogni tacito rinnovo della Convenzione, ovvero dei singoli Ordinativi di Fornitura.

ART. 5 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE E VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità recanti contenuti od obblighi che incidono sul contenuto prestazionale dei servizi indicati nel Capitolato in maniera tale da non essere suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la medesima, e quindi con l'esecuzione delle prestazioni individuate negli Ordinativi di Fornitura, Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, anche coinvolgendo le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore, potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento

dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara. Qualora risulti impossibile effettuare eventuali modifiche nei presupposti sopra esposti, Regione Toscana – Soggetto Aggregatore potrà recedere ai sensi dell’art. 23 della presente Convenzione, salvo l’obbligo del Fornitore di fornire le prestazioni già richieste con gli Ordinativi di Fornitura fino a nuova aggiudicazione.

2. L’Amministrazione Contraente per esigenze connesse allo svolgimento dei servizi oggetto dell’Ordinativo di Fornitura, può chiedere variazioni delle prestazioni secondo quanto previsto dall’art. 10 del Capitolato. In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 6 – GESTIONE DIGITALE DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

1. Ogni comunicazione inerente la gestione della Convenzione e gli Ordinativi di Fornitura dovranno essere trasmessi tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC).

2. La PEC del Fornitore è: info@pec.tai.it.

la PEC di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore è: regionetoscana@postacert.toscana.it.

3. Le Amministrazioni Contraenti forniscono il proprio indirizzo PEC in occasione dei rispettivi Ordinativi di Fornitura.

ART. 7 – DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA CONVENZIONE - RUP

Il Dirigente responsabile della Convenzione:

- è il Dirigente del Settore Sistemi Informativi e tecnologie della conoscenza - Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- autorizza le Amministrazioni contraenti - con la sottoscrizione degli atti di

Accettazione all'adesione - ad emettere Ordinativi di Fornitura;

- sovrintende alla corretta esecuzione degli obblighi di cui alla presente Convenzione;
- provvede all'istruttoria e al procedimento per l'escussione della cauzione definitiva in tutti i casi in cui è previsto ed effettua, anche a campione, le verifiche in ordine alla corretta esecuzione degli Ordinativi di Fornitura.

Ai fini di quanto sopra indicato, il RUP è coadiuvato dal Supervisore con il quale il Fornitore è tenuto a relazionarsi.

ART. 8 – ADESIONE ALLA CONVENZIONE

1. Fermo quanto previsto dall'art. 6 del Capitolato, le Amministrazioni contraenti aderiscono alla presente Convenzione mediante la sottoscrizione di apposite Proposte di adesione. La Proposta di adesione è un documento in formato elettronico che è inviato attraverso le apposite funzionalità attivate sul sistema START ed è condizione, previa accettazione dell'adesione, per l'emissione di Ordinativi di fornitura. Le singole Accettazioni di adesione sono rese disponibili anche al Fornitore.

2. La Proposta di adesione contiene: le prestazioni di cui l'Amministrazione contraente necessita fra quelle indicate all'art. 4 del Capitolato; l'importo di adesione alla Convenzione derivante dagli importi unitari e a corpo indicati dal Fornitore nel Dettaglio economico presentato in sede di gara e allegato alla presente Convenzione; il termine di validità entro cui saranno emessi gli Ordinativi di Fornitura (che non potrà superare il periodo di validità della presente Convenzione); il nominativo del Responsabile dell'esecuzione del contratto attuativo e il nominativo del Direttore dell'esecuzione.

ART. 9 – ORDINATIVO DI FORNITURA

L'Amministrazione contraente, la cui proposta di adesione è stata accettata da parte

del Soggetto Aggregatore, emette l'Ordinativo di fornitura solo dopo aver accettato il Piano dettagliato degli interventi presentato dal Fornitore, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Capitolato.

3. L'Amministrazione contraente ha facoltà di emettere, in relazione ad ogni accettazione della proposta di adesione, un ordinativo di fornitura fino alla concorrenza dell'importo ivi previsto. L'Amministrazione contraente non è obbligata a raggiungere l'importo indicato nell'Accettazione dell'Adesione ed il Fornitore non può vantare alcuna pretesa al riguardo.

4. Ciascun Ordinativo di fornitura conterrà l'indicazione delle prestazioni richieste ed il relativo importo. Tale importo costituisce importo massimo del singolo Ordinativo di Fornitura senza obbligo di raggiungimento dell'intero. Il Fornitore, ai sensi dell'art. 6.5. del Capitolato, non potrà vantare alcuna pretesa nei casi in cui l'Amministrazione contraente non raggiunga l'importo previsto nell'Ordinativo di Fornitura, poiché non ha emesso, sulla base dei propri fabbisogni, i corrispondenti Ordini di Esecuzione.

5. I singoli Ordinativi di Fornitura individuano il termine entro cui devono essere svolte le prestazioni ivi indicate. Fermo restando che gli Ordinativi di Fornitura devono essere emessi entro il periodo indicato nell'Accettazione di adesione, le prestazioni ivi indicate dovranno concludersi entro e non oltre 6 mesi dalla data di scadenza della presente Convenzione (art. 4).

6. La somma degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni contraenti non potrà essere superiore all'importo massimo contrattuale indicato al precedente articolo 3, ad esclusione dell'ipotesi in cui si ricorra all'aumento contrattuale secondo quanto previsto nello stesso articolo.

7. Gli Ordinativi di fornitura emessi potranno prevedere che le prestazioni (o parte di esse) ivi dedotte possano essere subordinate all'emissione di Ordini di esecuzione.

Per quanto non espressamente disposto si rimanda all'art. 6.5 del Capitolato.

8. Fermo restando la procedura di adesione alla Convenzione e di emissione degli Ordinativi di fornitura descritta negli art. 8 e 9 del presente atto, la società mandataria del Raggruppamento medesimo, ricevuto l'ordinativo di Fornitura da parte dell'Amministrazione contraente, è obbligata a trasmettere alla stessa, tramite PEC, un prospetto riepilogativo dei servizi richiesti con l'indicazione dell'impresa mandante che erogherà le prestazioni.

ART. 10 – VERIFICHE DELLA FORNITURA

1. Ciascuna Amministrazione contraente nomina un Responsabile dell'esecuzione del Contratto attuativo (RES). Tale soggetto svolge le funzioni previste dall'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione del Contratto (ove nominato), assume specificamente, in ordine al singolo Ordine di Fornitura, i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase dell'esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Capitolato.

2. A conclusione delle prestazioni oggetto dei vari Ordinativi di fornitura, le Amministrazioni contraenti trasmettono a Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e al Fornitore le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificato di verifica di conformità) relativamente ai rispettivi Ordinativi di Fornitura, secondo quanto previsto dall'art. 12 del Capitolato.

ART. 11 – CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni contraenti per le prestazioni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura saranno calcolati applicando a ciascuna prestazione ivi contenuta il corrispondente importo unitario indicato nel Dettaglio Economico.

2. Di regola le fatture dovranno essere emesse per le attività a corpo, a listino e a giorno persona dopo la verifica di conformità in corso di esecuzione con esito positivo dell'ordine al quale si riferiscono, mentre per le attività a canone a cadenza trimestrale posticipata sempre in seguito a verifica di conformità in corso di esecuzione con esito positivo.

3. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi, come sopra indicati.

4. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972 ("*split payment*"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della Legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.

5. Nei singoli Ordinativi di fornitura del servizio sono indicati tutti gli estremi utili ad emettere le fatture elettroniche che dovranno comunque prevedere le specifiche di cui al DM n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica". Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 Febbraio 2004, n. 52, dal D. Lgs. 7 Marzo 2005, n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Le specifiche in riferimento alle modalità di emissione, trasmissione, ricevimento e termini di pagamento delle fatture saranno contenute negli Ordinativi di fornitura.

6. Le Amministrazioni contraenti procederanno al pagamento delle fatture ricevute con le modalità di cui sopra nei termini previsti dalla vigente normativa in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

7. Ciascuna fattura deve contenere il riferimento alla Convenzione, al relativo Ordinativo di fornitura, all'ordine di esecuzione ed alla verifica di conformità esecutiva emessi dall'Amministrazione contraente e deve essere intestata e trasmessa

all'Amministrazione contraente nel rispetto delle condizioni di cui sopra. Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione, indicato da ogni Amministrazione contraente nell'Ordinativo, è inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture per essere poi riportato dalle Amministrazioni Contraenti nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

8. Le Amministrazioni contraenti non possono accettare fatture non conformi a quanto sopra indicato ovvero le fatture che pervengano in modalità diversa da quella sopra descritta. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00), l'Amministrazione contraente procede in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del DPR 602 del 29 Settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 Gennaio 2008, n. 40 e ss.mm.ii.

9. L'Amministrazione contraente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

10. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016, in caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto dalla singola Amministrazione contraente nei confronti del Fornitore che è obbligato a trasmettere, tramite PEC, la documentazione che attesta l'avvenuto pagamento corrisposto al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La trasmissione della suddetta documentazione è condizione per procedere ad ulteriori pagamenti nei confronti del Fornitore.

11. Ciascuna Amministrazione contraente, in caso di DURC che segnali inadempienze contributive, nonché in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, procede ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 a trattenere l'importo corrispondente alle inadempienze riscontrate. L'importo delle suddette inadempienze è quantificato dagli enti previdenziali ed assistenziali competenti.

12. I corrispettivi sono accreditati, secondo quanto disposto nell'Ordinativo di Fornitura, sul conto corrente intestato al Fornitore medesimo nel rispetto della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e di quanto indicato al successivo articolo 13. Tale conto corrente deve essere comunicato ad ogni singola Amministrazione contraente prima dell'attivazione del servizio secondo le modalità indicate da ciascuna Amministrazione contraente.

13. In relazione ad ogni Ordine di esecuzione, prima della verifica di conformità esecutiva, la Società mandataria comunica le prestazioni e/o quote parte di prestazione eseguite da ciascun membro del raggruppamento, con l'indicazione delle relative percentuali di erogazione del servizio ed relativi importi dovuti. A seguito di verifica di conformità positiva, ciascuna delle società che esegue il servizio procede all'emissione di fatture in relazione alla parte di relativa competenza ed in conformità a quanto comunicato dalla società mandataria. L'invio di fatture con modalità diverse da quelle indicate dalla società mandataria può essere causa di rifiuto della/e fattura/e.

14. Per quel che riguarda le ritenute dello 0,50 % di cui all'art. 30, co. 5, del D. Lgs. 50/2016, ciascuna Amministrazione contraente individua le modalità operative della suddetta ritenuta potendo anche richiedere che le fatture emesse nel corso

dell'esecuzione del servizio siano decurtate della suddetta percentuale.

ART. 12 - REVISIONE DEI PREZZI

Qualora si verifichi una variazione del prezzo dei servizi disciplinati dal presente atto, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10% (dieci per cento), il Fornitore o Regione Toscana – Soggetto Aggregatore hanno facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si fa riferimento all'art. 106, co. 1, lett. a), ultimo capoverso, del D. Lgs. 50/2016 e all'art. 1, co. 511, della Legge 208/2015.

ART. 13 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.; con la sottoscrizione di ciascun ordinativo di fornitura il medesimo obbligo è assunto anche dalla singola Amministrazione contraente.

2. Il Fornitore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

3. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione contraente, al RUP della Convenzione ed alla Prefettura di competenza dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti la presente Convenzione il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Ordinativi di fornitura delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici

effettuati.

5. Il Fornitore si impegna a comunicare, con le modalità indicate nell'articolo precedente, a ciascuna Amministrazione contraente, oltre ai numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, le generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni. Il Fornitore si impegna altresì a comunicare eventuali variazioni relative ai conti correnti ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

ART. 14 - SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, nella misura non superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo massimo della Convenzione di cui al precedente articolo 3 relative a:

- parte delle attività di manutenzione Sistemistica e di help/desk contact point per tutti i siti e sistemi presenti al momento dell'aggiudicazione della gara e quelli che verranno realizzati successivamente anche per altre Amministrazioni contraenti;

- parte delle attività di progettazione grafica;

- parte delle attività di Presidio specialistico on site;

- parte delle attività erogate a giornate uomo relative ai seguenti profili: Amministratore di sistema senior, Analista Senior, Analista Programmatore Senior, Analista Programmatore Junior, Art Director, Esperto User Interface desing, usability testing, graphics design, Esperto contenuti e formati multimediali, Copy Writer.

2. Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

3. L'autorizzazione al subappalto è rilasciata da Regione Toscana – Soggetto Aggregatore. Il Fornitore può utilizzare il subappaltatore per le prestazioni indicate e

nei relativi limiti per i quali è stato autorizzato al fine di adempiere agli Ordinativi di fornitura emessi dalle singole Amministrazioni contraenti; il Fornitore è, dunque, tenuto, entro la data di avvio dell'esecuzione indicata in ciascun Ordinativo, a confermare le prestazioni o parte di esse che saranno eseguite dal subappaltatore presso l'Amministrazione contraente interessata.

4. Il subappalto non comporta alcuna modificazione degli obblighi e degli oneri del Fornitore: esso rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e/o delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

5. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e/o le Amministrazioni contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

6. L'esecuzione delle attività subappaltate non può costituire oggetto di ulteriore subappalto.

7. In caso di di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Regione Toscana – Soggetto Aggregatore può risolvere la Convenzione, ai sensi dell'art. 21 della presente Convenzione.

8. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

9. Il Fornitore, per tutti i sub-contratti che non siano subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, conformemente a quanto previsto dall'art. 105, co. 2, del D. Lgs. 50/2016, comunica all'Amministrazione contraente che ha emesso l'Ordinativo di Fornitura e a Regione Toscana - Soggetto Aggregatore, prima dell'inizio della prestazione, il nome del subcontraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate all'Amministrazione contraente

eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Art. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima, in difetto di adempimento a detto obbligo, le Amministrazioni contraenti e Regione Toscana -Soggetto Aggregatore hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Ordinativo di fornitura e la Convenzione, ai sensi dell'art. 21 della presente Convenzione.

ART. 16 – CESSIONE DEL CREDITO

1. E' ammessa la cessione del credito limitatamente ai corrispettivi di competenza della società capogruppo. La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21/02/1991, n. 52.

2. La Società capogruppo fornisce al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva agli Ordinativi di fornitura, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti ad essi relativi. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del CIG derivato indicato dall'Amministrazione contraente nell'Ordinativo di fornitura. Le Amministrazioni contraenti provvederanno al pagamento delle prestazioni di competenza della Società capogruppo al cessionario esclusivamente sul conto corrente bancario o postale dedicato come da questi comunicato.

3. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato alle singole Amministrazioni contraenti interessate.

4. La comunicazione dell'eventuale cessione del credito deve avvenire anche tramite PEC indirizzata alle singole Amministrazioni contraenti interessate.

ART. 17 – OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato al precedente articolo 11, tutti gli oneri e rischi, compresi quelli inerenti ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, relativi:

- allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione e del Capitolato;

- ad ogni ulteriore attività che si rendesse necessaria per un corretto e completo adempimento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto della presente Convenzione a perfetta regola d'arte, con la migliore diligenza e attenzione nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nel Capitolato ed è responsabile verso Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e le Amministrazioni contraenti del buon andamento delle stesse e della disciplina dei propri dipendenti.

3. Il Fornitore è obbligato ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme, le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, assumendosene i relativi oneri.

4. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

5. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a

quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della Convenzione alla categoria per il settore di attività e per nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

6. Nell'esecuzione del presente contratto il Fornitore assume ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente arrecati a persone o cose, per fatto proprio o dei suoi dipendenti o collaboratori, con conseguente esonero di Regione Toscana e delle Amministrazioni contraenti da ogni eventuale responsabilità al riguardo.

7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni contraenti e Regione Toscana – Soggetto Aggregatore da qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazioni indicate nei singoli Ordinativi di Fornitura derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni tecniche.

ART. 18 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

1. Il Fornitore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni Contraenti in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

2. I Codici di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni Contraenti aderenti saranno messi a disposizione del Fornitore.

3. Il Fornitore, ai fini della completa e piena conoscenza dei Codici di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni Contraenti aderenti, si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare alle Amministrazioni Contraenti aderenti comunicazione

dell'avvenuta trasmissione.

ART. 19 – RIUSO, DIRITTO D'AUTORE E PROPRIETA' INTELLETTUALE

1.Regione Toscana e le Amministrazioni contraenti sono titolari del diritto d'autore e degli altri diritti di privativa applicabili con i connessi diritti di utilizzazione e di sfruttamento economico sui prodotti quali software, banche dati, opere e contenuti creativi, realizzati dal Fornitore sotto il nome, per conto e a spese delle stesse.

Parimenti le Amministrazioni contraenti sono titolari del diritto del costituente (c.d. diritto sui generis) sulle banche dati non creative realizzate dal Fornitore sotto il nome, per conto e a spese delle stesse.

Ciascuna Amministrazione contraente si riserva la facoltà di disporre dei prodotti menzionati a suo insindacabile giudizio e di mantenerne e/o modificarne e/o integrarne le caratteristiche e gli aspetti che li costituiscono. Le soluzioni e i programmi informatici realizzati possono essere concessi dalle Amministrazioni contraenti in riuso a titolo gratuito ad altre Amministrazioni e saranno comunicati all'Agenzia per l'Italia Digitale per la pubblicazione prevista dalla normativa di riferimento.

2. Il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, manleva, inoltre, Regione Toscana - Soggetto Aggregatore e ciascuna Amministrazione contraente da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei loro confronti, in relazione alle prestazioni oggetto della presente Convenzione, tenendole indenni da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

3.Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare le

Amministrazioni contraenti e Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa o proprietà intellettuale vantati da terzi.

ART. 20 – PENALI E PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE

1. Ciascuna Amministrazione contraente, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni indicate nell'Ordinativo di fornitura rispetto a quanto previsto nel Capitolato, applica le penali nei casi e per gli importi indicati nell'Allegato D" - (Penali) - alla Convenzione, parte integrante e sostanziale della stessa.

2. Ciascuna Amministrazione contraente provvederà a contestare al Fornitore, per iscritto, le inadempienze, indicando un termine di almeno 5 giorni per le eventuali controdeduzioni.

3. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile allo stesso, l'Amministrazione contraente provvederà ad applicare le penali nella misura riportata nell'Allegato D" - (Penali) - alla presente Convenzione, a decorrere dal verificarsi dell'inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti saranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla garanzia definitiva (art. 21), che dovrà essere reintegrata dal Fornitore senza bisogno di ulteriore diffida. All'escussione della cauzione potrà procedere sia Regione – Soggetto Aggregatore sia ciascuna Amministrazione contraente.

4. Nel caso di penali da ritardo, ove l'Amministrazione contraente accerti l'esistenza e la validità della controdeduzione presentata dal Fornitore non procederà con l'applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione; il mancato rispetto da parte del Fornitore del nuovo termine assegnato dall'Amministrazione contraente darà luogo all'applicazione

delle penali.

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di ciascuna Amministrazione contraente ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione contraente di richiedere il risarcimento del maggior danno.

6. Le Amministrazioni contraenti comunicano al RUP l'ammontare delle penali applicate e le relative motivazioni nel report annuale di cui all'art. 12 del Capitolato.

7. Nel caso in cui il RUP accerti che più Amministrazioni contraenti abbiano applicato la medesima tipologia di penale, procede a richiedere chiarimenti in merito al Fornitore e ad apportare dei correttivi nell'erogazione delle prestazioni, al fine di scongiurare ulteriori ipotesi di inadempimento, entro un termine di 5 (cinque) giorni lavorativi. Nella risposta il Fornitore è tenuto ad indicare le azioni che intraprenderà al fine di eliminare le situazioni che hanno dato luogo all'applicazione di penali.

ART. 21 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente Convenzione e degli obblighi derivanti dagli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria n. 1/2233/96/161750125 del 12/06/2018, con la quale UnipolSai Assicurazioni S.p.A. si costituisce fideiussore a favore della Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e delle Amministrazioni contraenti, nell'interesse del Fornitore stesso, fino all'importo di Euro 395.640,00 (trecentonovantacinquemilaseicentoquaranta/00), calcolato sul valore del corrispettivo di Regione Toscana e sul valore dell'importo di un primo scaglione di adesioni pari ad Euro 200.000,00.

La garanzia, in originale, è conservata agli atti dell'Ufficio.

L'importo della garanzia è stato ridotto per il possesso della certificazione prevista all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 conservata, in copia conforme all'originale, agli atti dell'Ufficio.

2. La suddetta garanzia dovrà essere integrata ogni qualvolta venga raggiunto un importo di adesioni con valore pari ad Euro 200.000,00.

3. La garanzia opera nei confronti di Regione Toscana - Soggetto Aggregatore a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, nei confronti delle Amministrazioni contraenti, a far data dalla ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura.

4. Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e le Amministrazioni contraenti hanno il diritto di escutere la cauzione costituita a loro favore in relazione alle penali applicate e ove non sia possibile trattenere gli importi individuati per le penalità dai pagamenti successivi, Regione Toscana – Soggetto Aggregatore si riserva, in ogni caso la facoltà di procedere all'escussione della cauzione anche per conto delle Amministrazioni contraenti.

5. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Regione Toscana - Soggetto Aggregatore. Parimenti, nel caso in cui Regione Toscana – Soggetto Aggregatore ricorra all'opzione di incremento delle prestazioni contrattuali individuata all'art. 3, comma 4, della Convenzione, il Fornitore dovrà procedere al reintegro sulla base del valore dell'incremento suddetto.

6. La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, ai sensi dell'art. 103, co. 5, del D. Lgs. 50/2016. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta da parte di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, sulla base delle prestazioni

effettivamente eseguite e liquidate dalle Amministrazioni contraenti. Lo svincolo automatico è effettuato periodicamente con cadenza semestrale.

7. Di ciascun svincolo progressivo ne deve essere data comunicazione al RUP, ai fini del monitoraggio della cauzione stessa.

8. L'ammontare residuo della garanzia definitiva, che resta vincolata fino al termine del rapporto negoziale di cui alla presente Convenzione, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 12.3 del Capitolato.

ART. 22 - RISOLUZIONE

1. In tutte le ipotesi individuate all'art. 20, e nell'Allegato D" - (Penali), qualificate come grave inadempimento Regione Toscana – Soggetto Aggregatore può comunicare al Fornitore, a mezzo di PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice civile; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, Regione Toscana - Soggetto Aggregatore ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, la Convenzione e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.

3. Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e/o le Amministrazioni contraenti, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, possono risolvere di diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, la Convenzione e/o i singoli Ordinativi di Fornitura per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC nell'ipotesi di:

- applicazione di penali da parte dell'Amministrazione contraente per un importo complessivo superiore nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del singolo

	Contratto di fornitura;	
	- applicazione di penali da parte di Regione Toscana - Soggetto Aggregatore per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore della	
	Convenzione;	
	- per i prodotti/attività a corpo, a listino e a giorno/persona verifica negativa successiva a precedente verifica non positiva,	
	- nelle ipotesi individuate come grave inadempimento nell'allegato di cui all'art. 20,	
	- per tutte le voci della tabella 2 del Dettaglio economico in caso di verifica di conformità in corso di esecuzione negativa ripetuta per due trimestri successivi,	
	- transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui alla presente Convenzione e relativi allegati non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri	
	strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti postali o bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente	
	commessa pubblica;	
	- prestazioni contrattuali effettuate da altro operatore economico non autorizzato da Regione Toscana – Soggetto Aggregatore a svolgere attività in subappalto;	
	- violazione degli obblighi di condotta derivanti dai Codici di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni Contraenti da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo del Fornitore compreso quelli del subappaltatore;	
	- mancata reintegrazione della cauzione escussa nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore;	
	- in caso di cessione della convenzione e/o dell'Ordinativo di fornitura	
	- nonché negli altri casi espressamente previsti nella presente Convenzione,	
	5. Salvo non sia disposto diversamente da parte di Regione Toscana – Soggetto	
	Aggregatore, la risoluzione della Convenzione determina l'impossibilità della sua	

utilizzo da parte delle Amministrazioni le quali, quindi, non potranno emettere nuovi Ordinatori di Fornitura; la Convenzione, tuttavia, continuerà a regolamentare gli Ordinatori di Fornitura stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza.

6. La risoluzione della Convenzione legittima la facoltà della singola Amministrazione contraente alla risoluzione del proprio Ordinatorio di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché le Amministrazioni contraenti possano assicurare la continuità delle prestazioni in favore del nuovo Fornitore prescelto.

7. L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 23 – RECESSO

1. Le Amministrazioni contraenti e/o Regione Toscana - Soggetto Aggregatore, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo Contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, nel caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dovrà dare comunicazione, tramite PEC, al Fornitore con un preavviso di almeno 20 giorni.

2. Nei casi individuati al precedente comma 1, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione contraente delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice

civile.

3. In caso di mutamenti organizzativi e/o logistici che riguardino l'Amministrazione contraente e che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, la stessa Amministrazione contraente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dalla Convenzione, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicarsi al Fornitore mediante PEC.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dell'Ordinativo di Fornitura e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

5. Qualora Regione Toscana – Soggetto Aggregatore receda dalla Convenzione ai sensi del precedente comma 1, non possono essere emessi nuovi Ordinativi di fornitura e le singole Amministrazioni contraenti hanno facoltà di recedere dai singoli Ordinativi di fornitura già emessi, comunicandolo al Fornitore con PEC.

5. È fatto divieto al Fornitore di recedere dalla Convenzione.

ART. 24 – RECESSO EX D. LGS. N. 159/2011

La Regione Toscana – Soggetto Aggregatore si riserva di avvalersi, ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011, della facoltà di recesso nel caso in cui, successivamente alla stipula del presente contratto, il controllo risultante dall'informazione prefettizia antimafia relativa alle società T.A.I. Software Solution S.r.l. e ENGINEERING Ingegneria Informatica S.p.A., dia esito negativo, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle rimanenti nei limiti delle utilità conseguite.

ART. 25 – CONDIZIONE RISOLUTIVA

1. Il presente atto è condizionato risolutivamente, ai sensi dell'articolo 1353 del

codice civile, all'esito positivo del controllo relativo all'ottemperanza alla L. 68/99 relativamente alla Società T.A.I Software Solution srl.

2. In caso di risoluzione è fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle rimanenti nei limiti delle utilità conseguite.

ART. 26 - FIGURE PROFESSIONALI INDIVIDUATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

1. Il Fornitore, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, dovrà utilizzare le figure professionali i cui nominativi sono stati comunicati a Regione Toscana – Soggetto Aggregatore prima dell'Aggiudicazione.

2. Durante l'esecuzione dell'appalto, nell'ipotesi in cui il personale indicato e/o fornito per lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto non abbia le caratteristiche corrispondenti a quelle indicate nei curricula consegnati o relativamente allo stesso sopraggiungano impedimenti al loro impiego nell'ambito dell'appalto, Regione Toscana – Soggetto Aggregatore si riserva di richiederne la sostituzione con altro personale idoneo e che sia in possesso delle caratteristiche/competenze indicate nell'Allegato 1 al Capitolato "Profili professionali" per lo specifico profilo professionale, agli atti di gara.

3. Qualora durante l'esecuzione dell'appalto il Fornitore abbia la necessità di sostituire il personale originariamente individuato, dovrà formularne espressa richiesta a Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e garantire che i sostituti siano in possesso dei requisiti indicati nell'Allegato 1 al Capitolato "Profili professionali" per lo specifico profilo professionale e dovrà, a documentazione di questo, consegnare i curricula dei sostituti al momento della sostituzione.

ART. 27 – REFERENTI DEL FORNITORE

1. Ai fini della stipula della presente Convenzione, il Fornitore ha nominato il Sig. Luigi Carrieri Responsabile del servizio quale referente nei confronti di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, nonché di ciascuna Amministrazione contraente, per quanto di propria competenza. Il Responsabile del servizio ha, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Qualora il Fornitore sostituisca il Responsabile del servizio, è obbligato a darne comunicazione tramite PEC all'Amministrazione contraente e a Regione Toscana – Soggetto Aggregatore.

ART. 28 – NORME REGOLATRICI

1. L'esecuzione dei servizi specifici oggetto della presente Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura è regolata:

- i. dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono parte integrale e sostanziale della Convenzione;
- ii. dalle disposizioni del D. Lgs. 50/2016;
- iii. dalla Legge regionale n. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni;
- iv. dal “Regolamento di attuazione” della Legge regionale 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- v. dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

ART. 29 – FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e le Amministrazioni contraenti, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Convenzione, sarà competente in via

esclusiva il Foro di Firenze.

2. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione della Convenzione o dei Contratti di Fornitura, il Fornitore è, comunque, tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura.

ART. 30 – TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

1. L'oggetto della presente Convenzione, ossia l'erogazione del Servizio di progettazione e gestione dei siti istituzionali, deve avvenire nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito Regolamento UE).

2. Con riferimento a ciascun sito istituzionale, la singola Amministrazione contraente risulta Titolare del trattamento dei dati personali ivi contenuti. Di conseguenza, all'attivazione di ciascun Ordinativo di Fornitura, ciascuna Amministrazione Contraente dovrà valutare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del servizio.

3. A tal fine, nell'Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione contraente/Titolare del trattamento nomina il Fornitore Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE e individua la durata e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività richieste, le categorie di soggetti interessati e gli obblighi a cui è tenuto il Responsabile.

4. Ciascuna Società del Raggruppamento, in qualità di Responsabile del trattamento, è autorizzata a trattare, per conto del Titolare, i dati personali necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e si impegna ad effettuare le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio richiesto, nei limiti delle

finalità specificate nell'Ordinativo e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni fornite dall'Amministrazione contraente.

5. Nel caso in cui il Fornitore/Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti per l'esecuzione di prestazioni che comportano il trattamento di dati personali è obbligato a nominare, con specifico contratto o atto giuridico, tali operatori a loro volta Responsabili del Trattamento (sub-Responsabili) ai sensi dell'art. 28, comma 4, del Regolamento UE e a comunicare l'avvenuta nomina all'Amministrazione contraente. Qualora il sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Fornitore/Responsabile conserva nei confronti dell'Amministrazione contraente/Titolare del trattamento l'intera responsabilità.

6. Il Fornitore/Responsabile che agisce in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni dell'Amministrazione contraente/Titolare del trattamento o che adotta misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato ai soggetti interessati. In tal caso, l'Amministrazione contraente potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

7. Sarà obbligo dell'Amministrazione Contraente/Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Fornitore/Responsabile.

ART. 31 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. La presente Convenzione è soggetta alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e

al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico delle singole Amministrazioni contraenti aderenti.

ART. 32 - ACCETTAZIONE SPECIFICA DELLE CLAUSOLE AI SENSI DEGLI
ARTT. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE

Il Sig. Paolo Ricchiuto, quale legale rappresentate del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile dichiara di accettare specificatamente le clausole elencate: Articolo 5 (Modifiche alla Convenzione), Articolo 8 (Adesione alla Convenzione) , Articolo 11 (Corrispettivi, Fatturazione e Pagamenti), Articolo 16 (Cessione del Credito), Articolo 17 (Obblighi generali del Fornitore), Articolo 19 (Riuso, diritto d'autore e proprietà intellettuale), Articolo 23 (Recesso), Articolo 24 (Recesso ex D. Lgs. n. 159/2011), Articolo 25 (Condizione risolutiva), Articolo 29 (Foro competente).

ART. 31 - DISPENSA LETTURA ALLEGATI

Le parti dispensano espressamente me, Ufficiale Rogante dal dare lettura degli allegati.

Richiesto, io Dott.ssa Natalia Tavanti, Ufficiale Rogante della Regione Toscana, ho ricevuto la presente Convenzione composta da n. trentacinque pagine elettroniche per intero e fin qui della presente che ho letto ai comparenti i quali la approvano e con me la firmano digitalmente e che verrà regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo in sede di registrazione con le modalità telematiche ai sensi del DM 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico con versamento in misura forfettaria, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 1 bis della tariffa allegata al DPR n. 642/1972.

Ai sensi dell'art. 47 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 attesto la validità dei certificati di firma digitale utilizzati dai componenti per la sottoscrizione del presente atto ed allegati, da me accertati mediante il sistema di verifica Aruba Sign.

"Certificazione di conformità di documento analogico a documento informatico"
(Art. 23 d.lgs. n. 82/2005 – art. 68-ter L. n. 89/1913 – art. 58 LR n. 38/2007)

Io sottoscritta, Dott. ssa Natalia Tavanti, Ufficiale Rogante della Regione Toscana

CERTIFICO

- ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 82/2005, che la presente copia della **Convenzione quadro per la fornitura del Servizio di progettazione e gestione dei siti istituzionali per Regione Toscana (Giunta e Consiglio Regionale), Agenzie ed enti dipendenti, enti del servizio sanitario toscano ed enti locali che insistono sul territorio regionale CIG: 7050998B9C**, omessi i suoi allegati, redatta su supporto cartaceo composto di numero **37 pagine** oltre la presente, è conforme all'originale informatico in tutte le sue componenti, conservato agli atti dell'Ufficiale Rogante della Regione Toscana, e che la stessa è stata sottoscritta digitalmente in data 20/06/2018 dalla Dott.ssa Ivana Malvaso per Regione Toscana - Soggetto Aggregatore, con certificato di firma digitale rilasciato da ArubaPEC S.p.A. con vigenza dal 07/08/2012 al 08/08/2018, dal Dr. Paolo Ricchiuto per il RTI T.A.I. Software Solution S.r.l. capogruppo, con certificato di firma digitale rilasciato da ACTALIS S.p.A. Qualified Certificates CA G1 con vigenza dal 04/01/2017 al 04/01/2019 e da me Ufficiale Rogante con certificato di firma digitale rilasciato da ArubaPEC S.p.A. con vigenza dal 08/10/2015 al 08/10/2021;
- che la verifica dei certificati di firma digitale, da me effettuata mediante il sistema di verifica Aruba Sign, ha avuto esito positivo.

Attesto che alla Convenzione in oggetto è stato attribuito il **N. 8388 di Repertorio e il N. 5175 di Raccolta** degli Atti dell'Ufficiale Rogante della Regione Toscana.

Attesto che l'Accordo Quadro è in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, **Ufficio Territoriale di FIRENZE 1.**

Si rilascia in carta libera per uso interno dell'Ente.

Firenze, li 25/06/2018

L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Natalia Tavanti



Natalia Tavanti